

Alla Regione Veneto
Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Ambiente
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale
ambiente@pec.regione.veneto.it
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo al progetto "Ammodernamento impiantistico con realizzazione nuova Linea 4 e dismissione Linee 1 e 2 del Termovalorizzatore di Padova"
Società Hestambiente s.r.l.
Codice progetto n. 72/2020
Procedura di valutazione di impatto ambientale
Osservazioni sul rilascio del provvedimento autorizzatorio

Premessa

La società Hestambiente in data 09/12/2020 ha presentato istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) del progetto in oggetto.

L' impianto di incenerimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi e sanitari a rischio infettivo è attualmente composto da 3 linee. Prospiciente tra l'altro una scuola elementare e una scuola per l'infanzia, la prima linea è entrata in funzione nel 1962 e sostituita nel 1999, la seconda risale alla fine degli anni sessanta, mentre la terza è entrata in funzione nel 2010 **(le linee 1 e 2 dovevano essere dismesse con la realizzazione della terza linea).**

L'attuale progetto prevede la realizzazione di una quarta linea in sostituzione delle attuali linee 1 e 2 che, come riportato nell'avviso pubblico di presentazione per il rilascio del provvedimento autorizzatorio, sono linee **"di tecnologia superata e giunte a fine vita che saranno dismesse e demolite. L'ammodernamento previsto consentirà [...] una capacità complessiva massima invariata a quella autorizzata, ovvero pari a 245.000 t/a"** (attualmente la produzione si attesta a 160.000 t/a). L'impianto negli anni '60 si trovava in un ambiente semi-rurale e comunque abitato, un contesto notevolmente mutato nel tempo che individua oggi la zona di Padova EST come un'area urbana densamente abitata (rioni di S. Lazzaro, San Gregorio, Terranegra, Forcellini, Mortise, Stanga, Ponte di Brenta, e Comuni di Noventa Padovana e Saonara) ed altamente fruita da migliaia di lavoratori della attigua zona industriale e nel futuro anche del nuovo ospedale di Padova.

La nuova richiesta interessa anche la variazione dei rifiuti smaltiti con la richiesta di inserimento dello smaltimento di rifiuti liquidi (percolati) contenenti PFAS e pertanto pericolosi.

Prima di iniziare le osservazioni è necessario ricordare che il D.Lgs. 152/2006, Testo Unico sull'ambiente (di seguito T.U.) definisce i principi che devono essere tenuti in conto dalla commissione tecnica incaricata della verifica:

- l'art. 2 dedicato alle FINALITA' del TU sancisce al primo comma come **"obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente..."**.
- in base all'art- 3-bis, co. 1, le disposizioni del TU costituiscono i principi generali in tema di tutela dell'ambiente in attuazione delle pertinenti norme costituzionali e **"nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto comunitario"**.
- l'art. 3-ter prevede che **"La tutela dell'ambiente [...] deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche o private mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al**

principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale".

- *l'art. 3 quater, co. 1, stabilisce che "Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali **non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future**"; il secondo comma prevede che "l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui **nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione**;*
- *l'art.3-quinquies sancisce al primo comma che "i principi contenuti nel presente decreto legislativo costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente in tutto il territorio nazionale".*
- *Secondo l'art. 6, co. 16 b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi e in base al comma 16 c) è **prevenuta la produzione dei rifiuti**, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, **riutilizzati, riciclati, ricuperati** o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti **evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente**.*
- *In base all'articolo 22, co. 3, d) lo studio di impatto ambientale "deve contenere una **descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente**, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, **compresa l'alternativa zero**, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali".*

Osservazioni nel merito dello studio di impatto ambientale

Il piano dei rifiuti della Regione Veneto, approvato con deliberazione n.30 del 29 Aprile 2015 [Bur. n. 55 del 01/06/2015], prendeva in esame, con le tecnologie e i dati disponibili al momento della redazione, vari scenari di evoluzione della produzione di rifiuti urbani ed in particolare dell'evoluzione della massa di rifiuti urbani residui che necessitano di smaltimento tramite incenerimento o discarica.

La delibera regionale sceglieva come obiettivi da perseguire quelli relativi ad uno scenario intermedio (Ipotesi Migliori Pratiche) che prevede Azioni finalizzate:


- al disaccoppiamento dell'andamento massa di rifiuti prodotti dall'andamento dei consumi delle famiglie;

- **all'aumento della quota di raccolta differenziata all'interno di tutti i bacini (fino a raggiungere nel 2020 il valore del 76%), raggiungendo così una media regionale della produzione pro-capite annuale di Rifiuto Urbano Residuo (RUR) pari a 100Kg/ab*anno per l'anno 2020.**

Nella realtà la produzione dei rifiuti urbani nel Veneto negli ultimi anni non è di molto variata se non tra i 2.100.000 e le 2.400.000 t/annue.

Negli anni **la quantità pro capite di rifiuto raccolto in modo differenziato è aumentata**, mentre è **diminuita quella del rifiuto residuo attestandosi nel 2019 a 119 Kg/ab/anno** (non rientrando nel piano dei rifiuti appena scaduto che prevedeva un 100kg/ab/anno).

Trend del pro capite di raccolta differenziata e rifiuto residuo (EER 200301, 200203)



Il rapporto ARPAV rifiuti urbani ediz. 2020 (riferito al 2019), indica che su 2.311.000 t si producono:

- 1.729.000 t - Rifiuto da raccolta differenziata
- 581.000 t – Rifiuto residuo trattato ed infine inviato in discarica (413.000 t.) o bruciato nei due inceneritori di Padova e Schio (239.000t)

L'inceneritore di Padova brucia il 65% del rifiuto residuo della Regione convogliando comunque in discarica il 25% dei rifiuti inceneriti.

Applicando una politica con una Raccolta Differenziata all'80%, (senza variare la quantità pro capite di rifiuto) si produrrebbero 460.000 t di rifiuto residuo (anziché 581.000 t) aggiungendo 40.000 t da scarti RD e trattamento meccanico biologico si arriverebbe a 500.000 t.

Di queste si potrebbero destinare:

- **170.000** (anziché 239.000) **agli inceneritori di Padova e Schio**
- **320.000** (anziché 413.000) da conferire nelle attuali discariche.

Considerando che la capacità della linea 3 dell'inceneritore di Padova è pari a 109.500 t/anno mentre quella di Schio è di 84.000 t di rifiuti, tali realtà coprirebbero il fabbisogno della Regione Veneto con una riduzione di circa 100.000 t di rifiuto da portare in discarica.

Il volume residuo (gli ampliamenti autorizzati nel 2020 per Legnago (VR) altri 520.000 mc e per S. Urbano altri 995.000 mc.) delle discariche venete al 31/12/2019 è di circa 1.700.000 mc.

Il raggiungimento di una raccolta differenziata superiore all'82% è già esistente nella Provincia di Treviso dove la società Contarina SpA a totale direzione e controllo pubblico ha raggiunto nei due bacini rispettivamente il 79,6% e 84,2%.

Il bacino di Padova gestito dallo stesso gruppo Hera che ha in gestione l'inceneritore ha una percentuale del 57,1% per il sicuro interesse economico di mantenere attivo e produttivo l'inceneritore di Padova.

Un aiuto al raggiungimento della prospettiva futura di rifiuti a zero sarebbe l'inserimento di separatori di materiali a monte del forno e con selettori ottici che consentirebbero il recupero di materiali riciclabili (plastica, vetro, carta, pannolini) da rifiuto secco residuo di circa il 25%.

Il piano dei rifiuti regionale scaduto il 31 dicembre 2020, non prevedeva nuovi impianti di incenerimento rifiuti in Veneto e soprattutto nessuno di valenza nazionale come felicemente dichiara nel comunicato n° 1759 del 24 dicembre 2015 dall'attuale assessore all'ambiente Bottacin *"La battaglia che il Veneto ha fatto in Commissione Ambiente Stato-Regioni - spiega Bottacin - ha portato i suoi frutti. **Dopo avere inizialmente tentato di imporci un nuovo inceneritore di valenza strategica nazionale**, in questa nuova versione del provvedimento la **nostra regione è stata esclusa**. Ovviamente ci auguriamo - precisa Bottacin - che non ci sia qualche altro 'coup de théâtre' ma, se il decreto manterrà nella sua versione definitiva quanto anticipato in queste ore, non possiamo che essere soddisfatti. Pensando anche alle particolari condizioni ambientali di questi giorni, che a causa della prolungata siccità stanno pesantemente condizionando l'aria, **credo che poter pianificare un futuro senza doverci fare carico di rifiuti provenienti da altre regioni sia un bene per il territorio**. L'aria e tutto ciò che respiriamo sono un tema quanto mai delicato e anche per questo domani, in occasione dell'incontro che avrò con il ministro Galletti, farò presente la ferma posizione del Veneto in questa materia "*

Il progetto di realizzazione della quarta linea ed il raggiungimento dei 245.000 t di rifiuti comporterà l'individuazione, nell'inceneritore di San Lazzaro, di un sito strategico che interesserà anche i rifiuti pericolosi di competenza statale sorpassando quella regionale con un grave danno per Padova e la Regione Veneto.

Il nuovo piano regionale che sarà successivo al piano nazionale, dovrà contenere i riferimenti delle nuove leggi sull'economia circolare che sono state recepite in Italia nel settembre 2020 con il DL 116 e previste nel recovery plan.

Vista la nuova linea ecologica indicata dalla normativa, l'approvazione di un futuro piano regionale dovrà prevedere condizioni più stringenti sul trattamento dei rifiuti, **non potendosi ritenere legittima l'approvazione di un progetto così impattante come quello in oggetto, che condizioni i prossimi 50/60 anni di Padova e del Veneto.**

Osservazioni nel merito del quadro di riferimento ambientale dell'atmosfera

La relazione riporta tabelle e grafici ma non evidenzia che Padova vanta **il primato di essere da 20 anni una delle città più inquinate d'Europa; nel Report Air Quality in Europe 2019 dell'Agenzia Europea per l'ambiente Padova, si evidenzia che per l'anno di riferimento 2017, Padova è la prima città in Italia per concentrazione di PM 10 e PM 2.5 e per quest'ultimo terza in Europa.**

Dal rilevamento delle centraline posizionate nell'area di controllo dell'inceneritore definite:

- **APS1** via dell'Internato Ignoto (zona Terranegra-Forcellini)
- **APS2** via Carli (zona Mortise)

si evidenzia che nel 2019:

1. **APS1 con 72 sforamenti è la peggiore del Veneto;**
2. **APS1 e APS2: più superamenti dei limiti di ozono (rispetto alla Mandria)**
3. **APS2 superamento del limite previsto da normativa per il PM 2.5, benché la media sia costantemente sotto al limite**
4. **APS2 superamento della soglia di allarme per l'Ozono**

La correlazione tra inceneritori e particolati è oramai appurata dalla pertinente letteratura scientifica. Tra gli altri, uno studio condotto in Svezia **stima che una quota variabile dal 17% al 32% del particolato PM 2.5 provenga dagli inceneritori** (Kwame_AbohAboh, Dag Henriksson, "K EDXRF characterisation of elemental contents in PM2.5 in a medium-sized Swedish city dominated by a modern waste incineration plant", X-Ray Spectrometry, 2007 36(2)104-110).

La sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel caso C-644/18 Commissione c. Italia, Valori limite PM 10 (ECLI:EU:C:2020:895), ha dichiarato **l'Italia inadempiente in merito alla riduzione del PM10**. In particolare, il superamento dei valori limite delle concentrazioni di particelle PM 10, che la Corte dichiara "tuttora in corso" (§ 159) riguarda solo alcune zone del Paese, tra cui rientra **l'agglomerato di Padova**. La Corte richiama i considerando 17 e 18 della Direttiva 2008/50 (§ 6) e quindi le misure [dell'Unione] necessarie per ridurre le emissioni alla fonte, in particolare quelle volte a migliorare l'efficacia della legislazione [dell'Unione europea] in materia di **emissioni industriali** e a **limitare le emissioni di scarico dei motori dei veicoli pesanti** (§ 17). Ancora, gli inquinanti atmosferici provengono da molte fonti e attività diverse. Per garantire la coerenza tra le varie politiche, i piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati entro i quali le concentrazioni di inquinanti nell'aria ambiente superano i rispettivi valori-obiettivo o valori limite per la qualità dell'aria, dovrebbero, se possibile, essere in linea ed integrati con i piani e i programmi formulati a norma della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente **la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione**.

Con la procedura d'infrazione 2020/2299 la Commissione Europea ritiene che la Repubblica Italiana sia venuta meno all'obbligo di **adottare tutte le misure opportune alla riduzione del PM 2,5, i cui valori limite sono stati superati in alcune aree della Valpadana tra cui rientra la città di Padova**. La Commissione ha comunicato di aver invitato l'Italia a conformarsi alle prescrizioni della **direttiva 2008/50/CE** relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa per quanto riguarda il materiale particolato. Quando i valori limite stabiliti dalla direttiva vengono superati, gli Stati membri sono tenuti ad adottare piani relativi alla qualità dell'aria che comprendano misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. Il **Green Deal europeo** mira a guidare l'UE verso l'obiettivo "inquinamento zero" a beneficio della salute pubblica, dell'ambiente e della neutralità climatica. I dati disponibili per l'Italia dimostrano che sin dal 2015 il valore limite per il PM_{2,5} non è stato rispettato in diverse città della valle del Po (tra cui Venezia, **Padova** e alcune zone nei pressi di Milano). Inoltre le misure previste dall'Italia

non sono sufficienti a mantenere il periodo di superamento il più breve possibile. Il PM₁₀ e il PM_{2,5} sono particolarmente pericolosi per la salute umana. L'esposizione al materiale particolato può influire sulla funzione polmonare e causare o aggravare malattie cardiovascolari e respiratorie, infarti cardiaci e aritmie, pregiudicare il sistema nervoso centrale, il sistema riproduttivo e provocare il cancro. Ogni anno nell'Unione europea quasi 350 000 decessi prematuri sono attribuiti solo al PM_{2,5} (Commissione europea – Decisioni sui casi d'infrazione. Pacchetto infrazioni di ottobre: decisioni principali. Bruxelles, 30 ottobre 2020, p. 13, disponibile in: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/inf_20_1687?fbclid=IwAR2muPjPw2nYnnRvXBIWo-JIAoJvBP0kKEz0La1wclJ7PnUoTL5geyXokTU&cookies=disabled).

L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) hanno classificato il particolato come carcinogeno, ovvero in grado di causare tumori o favorirne l'insorgenza e la propagazione e nelle donne gli studi evidenziano il PM 2,5 venga ad accumularsi nel seno causando il cancro al seno

Visto che:

- 1. le polveri sottili PM 10 oltrepassano costantemente il n. di superamenti consentiti;**
- 2. le polveri sottili PM 2,5 hanno già oltrepassato la soglia critica;**
- 3. il Benzo-a- pirene è costantemente al di sopra del limite**
- 4. l'ozono in estate supera spesso il valore obiettivo per la salute**
- 5. gli studi confermano che gli inceneritori incidono in maniera importante sulla produzione di polveri sottili**

La realizzazione della quarta linea comporterà un ulteriore aggravio dell'attuale situazione critica con l'impossibilità di rientrare nelle richieste della commissione europea e di essere costantemente in effrazione; visto il principio previsto nel TU che "chi inquina paga" dovrebbero essere inserite nel costo beneficio le ripercussioni economiche e penali del nesso inquinamento ed inceneritore.

L'inceneritore di San Lazzaro immette attualmente ogni anno:

- 190.000 t di Co₂;
- 1,2 t di PM 10;
- 50 t di Ossidi di Azoto
- alcuni etti di idrocarburi aromatici policiclici
- 2 mg di diossine

La quarta linea aumenterà tali immissioni portandole a

- 230.000 t di CO₂;
- 1,8 t di PM 10;
- 60 t di Ossidi di Azoto
- alcuni etti di idrocarburi aromatici policiclici
- 2,6 mg di diossine

Inoltre l'inceneritore diffonde nell'aria centinaia di composti e miscele che non sono neppure monitorati o monitorabili (es. PFAS e PM1).

Osservazioni nel merito del quadro di riferimento ambientale del percolato delle discariche

Il progetto prevede l'incenerimento nella quarta linea del percolato delle discariche contaminato da composti PerfluoroAlchilici PFAS (circa 4.000 composti). Il legame Fluoro-Carbonio è molto stabile: si rompe al di sopra di 1.400 °C.

L'inceneritore funziona a 850-900 °C e non dà alcuna garanzia di distruzione dei PFAS. A queste temperature possono formarsi nuovi composti pericolosi detti PIC.

L'EPA (Ente Americano per l'Ambiente) ha chiuso nel 2020 l'inceneritore NORLITE dello Stato di New York "fino a quando non sia dimostrato che sia in grado di distruggere i PFAS e non di disperderli nell'ambiente".

La Regione Veneto ha bloccato l'uso di percolati nell'inceneritore di Fusina poiché tra i codici CER (gli stessi richiesti da San Lazzaro) ci sono anche fanghi depuratori, che contengono PFAS. Per il principio di precauzione questa tipologia di rifiuti non va bruciata.

Osservazioni nel merito del quadro di riferimento ambientale salute e benessere dell'uomo

Concordiamo pienamente con le seguenti affermazioni contenute nell'elaborato 8: ***"La salute ed il benessere delle persone sono strettamente legati allo stato dell'ambiente [...]. Si stima che l'esposizione all'inquinamento dell'aria determini ogni anno circa 400.000 decessi prematuri in Unione Europea [...]. Anche l'esposizione a sostanze chimiche pericolose è una delle principali preoccupazioni"***.

La stima di decessi in Italia collegati con l'inquinamento è di circa 90.000 all'anno (la più alta a livello europeo).

La proposta di una quarta linea di incenerimento rifiuti, in una zona molto abitata e già molto inquinata, per il raggiungimento di un livello di 245.000 t di rifiuti inceneriti che nessuno di noi sta chiedendo, dichiarando nel progetto che l'impatto su salute e benessere dell'uomo sarà "Negativo marginale" e con effetto "Reversibile a breve termine" è **un controsenso che non può meritare un'opportuna rivalutazione dell'intero elaborato.**

Sul modello previsionale scelto per calcolare le future ricadute dell'inceneritore non si dice nulla, né perché si è scelto quel modello, né tanto meno vengono esplicitati i limiti e le incertezze legate

a tale modello, per es. non vengono valutati i fattori di persistenza nell'aria delle polveri, di formazione delle polveri secondarie per azione degli Ossidi di Azoto (NO) e di altri inquinanti, di accumulo nelle matrici ambientali dei persistenti, quali Diossine, IPA, ecc.

L'elaborato fornisce:

- **dati demografici ed epidemiologici disomogenei fra loro e slegati** da qualsiasi collegamento con la parte di valutazione del rischio;
- **dati generici che riferiscono poco o nulla sulla nostra realtà;**

e non fornisce:

- **Nessun dato sanitario sulla popolazione residente di Padova nelle aree più esposte ai fumi dell'inceneritore** (S. Lazzaro, Terranegra, Mortise, San Gregorio, Stanga, Forcellini, Noventa Padovana, Saonara, ecc..)
- **nessun monitoraggio biologico sugli inquinanti;**
- **nessun monitoraggio ambientale** (es. raccolta delle deposizioni atmosferiche);
- **nessuna valutazione del bioaccumulo** (es. diossine nel terreno);
- **nessun coinvolgimento degli enti locali** (Comune, Asl, ARPAV) né di associazioni o cittadini interessati **in contrapposizione con la normativa (Linee Guida Istituzionali 19/9);**
- **non si citano gli effetti indiretti sulla salute e l'ambiente;**
- **non si citano gli effetti indiretti dello sviluppo di Ozono** per azione dei raggi solari ultravioletti sugli inquinanti (ossidi di azoto e altri) presenti in atmosfera, azione catalizzata dalle alte temperature;
- **non viene valutato l'incremento del traffico di mezzi pesanti, legato all'aumento da 40.000 a 80.000 t dei rifiuti da bruciare, con conseguente aumento dell'inquinamento atmosferico, sia in termini di gas serra CO2, che di polveri sottili, ossidi di azoto, benzo-a-pirene ed altri inquinanti da gas di scarico.**
- **della questione Sostanze Perfluoroalchiliche (PFAS) non si fa cenno nella valutazione: non sono considerati un problema sanitario? Una recente indagine epidemiologica condotta dal prof. Carlo Foresta dell'Università di Padova dimostra che i PFAS sono i responsabili di danni neuronali per la modifica delle cellule nervose sull'uomo ed in particolare nella fase embrionale.**
- **Non si citano gli effetti dannosi sulla salute in termini di aborti spontanei e i nati prematuri già inconfutabilmente messi in evidenza dallo studio Monitor condotto in Emilia Romagna sulle popolazioni residenti nei pressi degli inceneritori.**

Osservazioni sull'impatto socio-economico

Il TU all'art. 179 definisce che i:

“Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.”

Lo smaltimento tramite incenerimento, essendo al penultimo scalino nella gerarchia della gestione dei rifiuti, secondo i più recenti indirizzi UE precluderà l'accesso ai fondi strutturali UE e al Recovery Fund.

Il termo-incenerimento, assieme al conferimento in discarica, è considerata una modalità da abbandonare in favore del riciclo, della preparazione per il riutilizzo, della prevenzione, che invece consentono di ridurre al massimo il residuo non trasformabile e di chiudere il ciclo

La risoluzione PE 2014/2208 indica chiaramente che una normativa in materia di rifiuti che consenta di risalire la gerarchia potrebbe garantire un risparmio netto considerevole alle imprese, alle autorità pubbliche e ai consumatori **dell'ordine di 600 miliardi di euro riducendo al contempo le emissioni totali annue di gas ad effetto serra del 2-4%**. Nella stessa direzione va la direttiva UE 2018/851 che, tra le altre disposizioni, dà agli Stati indicazioni chiare circa la necessità di scoraggiare impianti di incenerimento e discariche, anche con un sistema di tassazione disincentivante.

Nell'ambito del Just Transition Fund, fondo Ue finalizzato a sostenere un'economia ad emissioni zero, si raccomanda di sostenere tutti gli investimenti che supportano le economie locali e sono sostenibili a lungo termine, tenendo conto degli obiettivi del Green Deal ed escludendo esplicitamente l'incenerimento dei rifiuti. Rinnovare l'alternativa dell'incenerimento equivale quindi a rinunciare ad importanti finanziamenti di fonte pubblica.

La prevenzione, il recupero e il riciclo dei prodotti non ricevono alcuno stimolo dalla presenza di impianti di incenerimento nei territori, in quanto la materia prima alla base del loro funzionamento sono i rifiuti che l'economia del recupero mira invece a ridurre drasticamente. Da qui si può spiegare **il cattivo risultato di Padova nel raggiungimento della quota di raccolta differenziata, visto che l'azienda AcegasApsAmga deputata alla raccolta dei rifiuti fa parte del medesimo gruppo Hera di Hestambiente gestore dell'inceneritore.**

L'alto costo di esercizio degli impianti di questo tipo richiede infatti che la quantità di rifiuti da trattare non diminuisca.

Osservazioni sullo studio delle alternative

Il già richiamato articolo 22, co. 3, d) del TU, prevede nello studio di impatto ambientale *“una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, **compresa l'alternativa zero**, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali”.*

Lo studio proposto è carente poiché considera solo gli impianti con diverse griglie nel forno o diversi sistemi di abbattimento fumi ma **non una diversa gestione del rifiuto**. La legislazione

chiedendo anche l'alternativa zero, pretende di identificare e valutare tutte le alternative possibili **come ad esempio la riduzione dei rifiuti residui che non richiederebbero più la realizzazione della quarta linea come già evidenziato nei punti precedenti.**

Osservazioni sul calcolo del valore di efficienza energetica

Lo studio proposto è carente ed il calcolo del parametro R1 effettuato dal proponente non è attendibile.

Visto che il livello di efficienza energetica degli inceneritori rappresenta un elemento dirimente ai fini della valutazione di impatto ambientale e del rilascio delle autorizzazioni, si ritiene necessario un approfondimento specifico in fase istruttoria.

CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra espresso visto che nell'ambito del procedimento di cui in oggetto:

- **non sono stati coinvolti gli enti locali vicini oltre a Padova e Noventa Padovana, escludendoli da tutta la procedura VIA e AIA;**
- **è rilevata l'assenza del Comune di Padova nella commissione VIA;**
- **considerata una valutazione delle ricadute dell'inceneritore su un'area di 20 km di distanza dal camino e l'assenza dei comuni interessati nella conferenza di servizi che approva l'AIA, tale assenza deve comportare l'annullamento del procedimento e la ripresentazione;**
- **manca la relazione di riferimento (rapporto ambientale) prevista dal TU art. 5 punto f;**
- **manca uno studio della riduzione del rifiuto urbano residuo nelle alternative previste dall'art. 22 c. 3 lett. D del TU;**
- **la presenza di un piano sulla salute è lacunoso e non adatto all'importanza strategica dell'intervento e alle sue ricadute sulla salute di migliaia di cittadini;**
- **l'aumento dei fattori inquinanti a Padova, derivanti dalla messa in servizio della quarta linea, interessa–infrazioni comunitarie per il mancato rispetto dei limiti delle polveri sottili;**
- **non è considerata la presenza di PFAS nei percolati che non si distruggono alle alte temperature e sono pericolosi a livello neuronale e nello sviluppo del sistema nervoso degli embrioni;**
- **Il progetto di realizzazione della quarta linea ed il raggiungimento dei 245.000 t di rifiuti comporterà l'individuazione, nell'inceneritore di San Lazzaro, di un sito strategico che interesserà anche i rifiuti pericolosi di competenza statale sorpassando quella regionale con un grave danno per Padova e la Regione Veneto, impattando ancor più sulla e salute dei cittadini e dei lavoratori, salute che, ai sensi dell'articolo 32, co. 1 della Costituzione, è un diritto fondamentale dell'individuo.**

Inoltre:

- Considerato che l'approvazione di un nuovo piano regionale dovrà essere successiva al piano nazionale che dovrà contenere i riferimenti delle nuove leggi sull'economia circolare che sono state recepite in Italia nel settembre 2020 con il DL 116 e previste nel recovery plan.
- Vista la nuova linea ecologica indicata dalla normativa e che l'approvazione di un futuro piano regionale dovrà prevedere condizioni più stringenti sul trattamento dei rifiuti **non è legittima l'approvazione di un progetto strategico come quello in oggetto, che condizioni i prossimi 50/60 anni di Padova e del Veneto.**
- **la sentenza del 10 novembre 2020** emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 **ha dichiarato che l'Italia è inadempiente in merito alla riduzione del PM10.**
- con **procedura d'infrazione 2020/2299** la Commissione Europea ritiene che la Repubblica Italiana sia venuta meno all'obbligo di **adottare tutte le misure opportune alla riduzione del PM 2,5 in alcune zone del Paese tra cui rientra la città di Padova.**
- **vista la correlazione degli inceneritori con le polveri sottili;**
- **visto l'aumento dei fattori inquinanti nell'aria per il maggior volume di materiale incenerito;**
- **non viene valutato l'incremento del traffico di mezzi pesanti, legato all'aumento da 40.000 a 80.000 t dei rifiuti da bruciare;**
- **lo studio su livello di efficienza termica è lacunoso e dubbio;**

SI CHIEDE

- **il diniego al procedimento autorizzativo in oggetto;**
- **la dismissione immediata delle linee 1 e 2**
- **la bocciatura del progetto di realizzazione della nuova quarta linea;**
- **la riduzione dell'autorizzazione all'incenerimento dell'inceneritore di Padova da 245.000t/anno a 110.000 t/anno pari al limite produttivo della linea 3;**
- **l'installazione a camino di un misuratore Hg, diossine e simili** come imposto dalla Regione nell'inceneritore di Fusina ed ormai presente in moltissimi camini emittenti sostanze molto inquinanti;
- **di ristrutturare e potenziare gli impianti di trattamento meccanico biologico con lettori ottici** ed altre tecnologie innovative di separazione dei rifiuti;
- **di installare nuovi sistemi di recupero-valorizzazione del rifiuto (es. impianti per l'estrazione della cellulosa dai pannolini e/o pannoloni che rappresentano il 40% del rifiuto secco, come realizzato dalla Contarina di Treviso);**
- di aumentare il sistema di raccolta porta a porta;
- la gestione della raccolta in House privo di interessi economici con Hestambiente Srl;

Per tutte le ragioni sopra esposte si ritiene che la richiesta di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale avanzata dal proponente debba essere respinta.

Padova 30/03/2021

per il Comitato San Gregorio – Terranegra

Ing. Michele Rigon